

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-3639 del 16/07/2018 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CELIA ANTONIO (P.I. 000765711207 C.F. CLENTN49L21D932R) per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi, con sede legale ed operativa in Comune di Anzola dell'Emilia via Emilia 289/A |
| Proposta | n. PDET-AMB-2018-3770 del 12/07/2018 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno sedici LUGLIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CELIA ANTONIO (P.I. 000765711207 C.F. CLENTN49L21D932R)** per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi, con sede legale ed operativa in Comune di Anzola dell'Emilia via Emilia 289/A

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società/ditta CELIA ANTONIO (P.I. 000765711207 C.F. CLENTN49L21D932R) per l'impianto destinato ad attività di recupero rifiuti non pericolosi Art. 216³, sito in Comune di Anzola dell'Emilia via Emilia 289/A, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche/** {Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia };
 - **Comunicazione in materia di rifiuti⁴** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁵** {Soggetto competente Comune di

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi degli art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁴ Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

Anzola dell'Emilia};

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale:
al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, presenti negli **Allegati A, B, C** allegati al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società/ditta CELIA ANTONIO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸ in caso di prosecuzione dell'attività.
6. E' fatta salva la normativa antincendio in riferimento al Certificato Prevenzione Incendi che il gestore è tenuto a verificare per lo svolgimento dell'attività.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La ditta CELIA ANTONIO con sede legale e operativa in Comune di Anzola dell'Emilia via Emilia 289/A, ha presentato, nella persona di Pasquini Andrea, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica dell'istanza, al S.U.A.P. del

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Comune di Anzola il 21/12/2017 Prot. n.28416 domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque domestiche in acque superficiali, comunicazione in materia di rifiuti e impatto acustico.
- Il S.U.A.P., con propria nota Prot. n. 255 del 04/01/2018, ha trasmesso la domanda AUA richiamata in oggetto acquisita agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/01/2018 al PGB0/2018/236¹⁰.
 - In data 24/01/2018 il Servizio Territoriale ARPAE ha trasmesso il contributo tecnico PGB01824/2018 del 24/01/2018, richiedendo integrazioni.
 - ARPAE-SAC di Bologna in data 31/01/2018 PGB0/2018/2450 ha richiesto al SUAP la sospensione il procedimento con richiesta di documentazione integrativa.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. nr 3138 del 07/02/2018 ha sospeso il procedimento e richiesto la documentazione integrativa alla società.
 - Il consulente della ditta in data 21/03/2018 al PGB0/2018/6844, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, successivamente trasmessa anche dal SUAP con nota Prot. 7466 del 26/03/2018 in atti PGB07265/2018 del 26/03/2018.
 - E' stato acquisito il contributo tecnico espresso dal Servizio Territoriale Urbano di ARPAE, per la matrice, acque domestiche in atti PGB0/2018/7293 del 26/03/2018;
 - In data 20/06/2018 PGB0 2018/14431¹¹ il SUAP del Comune di Anzola dell'Emilia ha trasmesso il parere¹² favorevole per la conformità urbanistica essendo attività esistente e legittimata con condono¹³ e nulla osta per l'impatto acustico. Con la medesima nota ha trasmesso l'allegato tecnico per l'autorizzazione allo scarico di competenza comunale.
 - In data 31/01/2018 ARPAE ha richiesto¹⁴ il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). La Prefettura ha comunicato con nota del 12/02/2018 che a carico della ditta CELIA ANTONIO, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011.
 - Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza, ha espresso parere favorevole come da pareri sopra richiamati, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁵. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 172,00 come di seguito specificato:**

¹⁰ Pratica SINADOC 3392/2018;

¹¹ Acquisita in atti di ARPAE con PGB014431/2018 del 20/06/2018

¹² vedi nota SUAP di pari oggetto prot 15127 del 20/06/2018;

¹³ Vedi pratica Comune n° 60/C/1995 del 06/03/1996 allegata all'istanza;

¹⁴ Richiesta avanzata da parte di ARPAE con nota Protocollo PR_BOUTG_Ingresso_0010272_20180131

¹⁵ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 145,00.
- Allegato B - matrice comunicazione in materia di rifiuti: cod. tariffa 12.02.02.01 pari a € 26,00.
- Allegato c -matrice impatto acustico: non dovuti;

Detti oneri sono stati introitati da questa Agenzia ARPAE.

Sono stati inoltre introitati i diritti annuali discrezione relativamente alla gestione rifiuti pari a € 51,65.

L'Impianto oggetto di autorizzazione unica ambientale non è soggetto alla procedura di verifica ambientale (Screening), in quanto il gestore ha dichiarato di trattare una quantità di rifiuti inferiore alle 4 tonn/giorno¹⁶ per l'operazione R3 e 4 tonn/giorno¹⁷ per l'operazione R13.

Bologna, data di redazione 16/07/18

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
*Stefano Stagni*¹⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁶ Punto B2 50 allegato B 2 legge regionale 4 del 20/04/2018;

¹⁷ Punto B2 50 allegato B 2 legge regionale 4 del 20/04/2018;

¹⁸ Firma apportata ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae"; della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE; della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CELIA ANTONIO
Comune di Anzola dell'Emilia via Emilia 289/A

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia (BO)¹, “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici dell'attività di recupero rifiuti sita in via Emilia 289/A in Comune di Anzola dell'Emilia. con recapito finale nello scolo consorziale Cassoletta in destra idraulica (vedi concessione 2018/0016).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia (BO) Prot. 14960 del 18/06/2018², tenuto del parere favorevole di ARPAE - ST di Bologna PGBO/2018/7293 del 23/03/2018. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 3392/2018

Documento redatto in data 11/07/2018

¹ visto il parere favorevole di ARPAE - ST di Bologna PGBO/2018/7293 del 23/03/2018

² In atti PGBO 14431/2018 del 20/06/2018;



Comune di Anzola dell'Emilia

Area Tecnica

Servizio Ambiente e Verde Urbano

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051/6502111
Fax 051/731598
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Allo

Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia

Sede

Aldo Ansaloni

Tel. 051/6502112
aldo.ansaloni@comune.anzoladellemilia.bo.it

protocollo: 2018/0014960

data: 18/06/2018

oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CON RECAPITO DIVERSO DALLA RETE FOGNARIA D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 – D. Lgs 152/06 - L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni

**IL DIRETTORE
AREA TECNICA**

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 21.12.2017 al prot. 28416, tendente ad ottenere l'A.U.A.;

per la Ditta:

con sede legale in:

fabbricati siti in:

attività svolta:

CELIA ANTONIO

Anzola dell'Emilia (BO) - Via Emilia n. 289/A;

Anzola dell'Emilia (BO) - Via Emilia n. 289/A ;

recupero e il commercio dei pallets sia entranti con formulario che con bolla.

Visto il parere sospensivo, SINADOC n. 3392/2018, di ARPAE , Agenzia prevenzione ambiente energia Emilia-Romagna e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 24/01/2018 prot. n. 1909, con richiesta di documentazione integrativa.

Vista la documentazione trasmessa dallo studio "Pasquini Consulenze S.n.C." acquisita al Protocollo Generale in data 21/03/2018 col n. 7120 comprendente: relazione tecnica integrativa, Layout rifiuti, Relazione scarichi, Tavola – rete scarichi, Schede tecniche.

Visto il nulla osta, SINADOC n. 3392/2018, di ARPAE , Agenzia prevenzione ambiente energia Emilia-Romagna e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 27/03/2018 prot. n. 7549, favorevole condizionato al rispetto delle condizioni e indicazioni sotto riportate:

- le fosse Imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato oppure in zona dove non possa arrecare fastidi;
- si ricorda alla proprietà una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalle fosse Imhoff, dal degrassatore e dal depuratore che dovrà essere eseguita con



cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.lgs. n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni);

- la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
- il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata ad ARPAE ST al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento della fossa Imhoff, del degrassatore e del filtro aerobico;
- il titolare della ditta dovrà provvedere alla costante e corretta manutenzione della vasca di raccolta delle acque potenzialmente contaminate; il loro periodico smaltimento dovrà essere eseguito da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni). La cadenza degli spurghi sarà ovviamente in funzione alla quantità di pioggia caduta e si dovrà provvedere al periodico controllo della funzionalità della pompa adibita al rilancio dei reflui dal pozzetto di raccolta alla vasca.

Ogni modificazione che s'intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, il punto di immissione terminale in fosso di campagna, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ARPAE;

Visto il DGR n. 1053/2003;

Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole con condizioni, ai sensi del quadro normativo vigente alla Ditta **Celia Antonio** per i fabbricati posti in Anzola dell'Emilia, Via Emilia n. 289/A al rilascio dell'AUA per gli immobili come individuati nella richiesta di cui sopra:

- **stabilimento sito in:** VIA Emilia n. 289/A
- **scarico finale:** scolo consorziale Cassoletta in destra idraulica (Conc. 20180016);
- **Coordinate Gauss Boaga:** X 1.671.994,33 Y 4.936.056,29;
- **Scarico di tipo:** Domestico A.E. 10;
- **Tipologia insediamento:** Edificio produttivo;



riportando le seguenti prescrizioni di ARPAE espresse nel parere favorevole con condizioni prot. 7549 in data 27/03/2017:

- le fosse Imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato oppure in zona dove non possa arrecare fastidi;
- si ricorda alla proprietà una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalle fosse Imhoff, dal degrassatore e dal depuratore che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.lgs. n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni);
- la proprietà dovrà farsi carico delle periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle periodiche operazioni di controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale;
- il corpo recettore dovrà essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia nel tratto corrispondente allo scarico dei reflui in oggetto, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;
- il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- qualsiasi variazione quali-quantitativa dello scarico come ad esempio un aumento del numero di abitanti equivalenti, dovrà essere comunicata ad ARPAE ST al fine di verificare la eventuale necessità di aumentare il dimensionamento della fossa Imhoff, del degrassatore e del filtro aerobico;
- il titolare della ditta dovrà provvedere alla costante e corretta manutenzione della vasca di raccolta delle acque potenzialmente contaminate; il loro periodico smaltimento dovrà essere eseguito da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni). La cadenza degli spurghi sarà ovviamente in funzione alla quantità di pioggia caduta e si dovrà provvedere al periodico controllo della funzionalità della pompa adibita al rilancio dei reflui dal pozzetto di raccolta alla vasca.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione finale nello scolo consorziale Cassoletta, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia

**IL DIRETTORE
AREA TECNICA
(Arch. Aldo Ansaloni)**

Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta CELIA ANTONIO

Impianto in Comune di Anzola dell'Emilia via Emilia 289/A

ALLEGATO B

Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo

Bologna,12/07/2018

Rif. Prat. Sinadoc 3392/2018

Ditta: **CELIA ANTONIO** con sede legale e operativa in **via Emilia 289/A** in Comune di **Anzola dell'Emilia (BO)**.

OGGETTO: Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in via Emilia 289/A in Comune di Anzola dell'Emilia (BO).

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

Operazioni di recupero: R13 R3- Classe 6

1. Motivazione

La ditta Celia Antonio, ha presentato tramite il S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia (BO), istanza di A.U.A acquisita agli atti di questa Agenzia in data 05/01/2018 al PGB02018/236 del 5/01/2018 e s.i., nella quale è ricompresa anche la comunicazione di inizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06.

2. Descrizione impianto

Il sito occupa un'area complessiva pari a circa 6200 m² in Via Emilia 289/A ad Anzola dell'Emilia (BO); l'area è di proprietà della ditta Celia Antonio.

Gli immobili oggetto dell'attività sono identificati al NCEU al foglio 34 mappale 109 subalterni 4 fabbricato e 6 corte.

In base a quanto riportato sulla Tavola UNICA "*rete scarichi e zona rifiuti*", risulta così suddiviso:

- Area a servizio dell'abitazione (superficie di circa 1600 m²) comprensiva della palazzina e dell'area verde adiacente; l'abitazione del titolare svolge anche la funzione di ufficio e archivio.
- Area a servizio dell'attività di cui 200 m² occupati dal capannone all'interno del quale vengono svolte alcune operazioni di manutenzione e trattamento dei rifiuti e 4400 m² di piazzale cementato impermeabile.

Sull'area esterna 48,84 m² sono destinati alla zona di recupero rifiuti (area idraulicamente separata del resto) mentre i restanti vengono utilizzati per lo stoccaggio delle materie prime e dei prodotti commerciali.

L'accesso all'impianto avviene attraverso un cancello metallico della larghezza di circa 5,00 m e tutta l'area risulta perimetralmente recintata. All'interno del capannone, oltre ai servizi igienici per il personale; verranno effettuate le operazioni di trattamento per il recupero dei pallets: selezione cernita e riparazione manuale per la commercializzazione.

Per quanto riguarda la conformità urbanistica il Comune di Anzola ha confermato la destinazione essendo attività produttiva esistente in ambito rurale legittimata da specifico condono¹.

Dall'esame del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nel sito non insistono specifici vincoli.

3. Valutazioni dell'Ufficio

Si propone l'iscrizione dell'attività presentata con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., in base a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m..

4. Attestazione

¹ Vedi pratica Comune n° 60/C/1995 del 06/03/1996;

Si attesta l'iscrizione al n° **2018/236 del 5/01/2018**, nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

5 Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

| | | | t/a | Mc (*) |
|----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| ALLEGATO | 1.1 | DM 05.02.98 e DM 186/06 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI | | |
| OPERAZIONE RECUPERO | R13 | MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) | 1000 | 100 |
| TIPOLOGIA | 3.1.3 | Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 150104 – 200140 | | |
| TIPOLOGIA | 3.2.3 | Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe 150104 | | |
| OPERAZIONE RECUPERO | R3 | RICICLO/RECUPERO DELLE SOSTANZE ORGANICHE NON UTILIZZATE COME SOLVENTE (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) | 1000 | 100 |
| TIPOLOGIA | 9.1 | Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 150103 – 200138 | | |

* capacità di stoccaggio istantanea

a) Operazione di recupero R13

- 1) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- 2) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, è pari a 1000 tonnellate/anno.

b) Operazione di recupero R3

- Per le operazioni di recupero (R3) dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.M.5/02/1998 e s.m.;
- Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di recupero R3, è pari a 1000 tonnellate/anno;
- La quantità massima giornaliera di rifiuti conferibili all'impianto e destinati ad operazioni di recupero R3, non deve superare le 10 tonn/giorno. L'eventuale superamento di detta soglia comporterà l'attivazione delle procedure di verifica (screening) ai sensi del d.lgs 152/2006 e s.m. e della L.R. 4/2018.

c) **Prescrizioni generali:**

- In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..

3. Avverte che

- Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero dovrà essere verificato se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;

- Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se anticipata rispetto alla data di scadenza della validità della presente iscrizione;
- Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione²: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **51,65 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
 - denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale
 Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
 bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154** ;
- L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti³;
- Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento, è quella acquisita agli atti con al PGBO2018/236 del 5/01/2018 e successive integrazioni.

² Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

³ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CELIA ANTONIO
Comune di Anzola dell'Emilia via Emilia 289/A

ALLEGATO C

**Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e
s.m.i.**

Esiti della valutazione

Visto che è stata presentata dalla ditta Celia Antonio ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiarato che nello svolgimento dell'attività non vengono superati i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale vigente.

Visto che il Comune di Anzola dell'Emilia, ha espresso il proprio nulla¹ osta, in merito a quanto autodichiarato.

La documentazione di riferimento dell'AUA è costituita dalla sopra richiamata autodichiarazione² presentata ai sensi del D.P.R.227/2011 ed ha validità della comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà

¹ Acquisita in atti di ARPAE con PGB014431/2018 del 20/06/2018

² Acquisita in atti di ARPAE con PGB0/2018/6844 del 21/03/2018

provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.

2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 3392/2018

Documento redatto in data 11/06/2018

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.